

STATUTO della

Associazione Nazionale Banqueting e Catering

Articolo 1.-

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

L' "Associazione Nazionale Banqueting e Catering" (in sigla "ANBC") rappresenta e tutela a livello nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei titolari (sia persone fisiche che giuridiche) di imprese che svolgono attività di organizzazione di ricevimenti e banchetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore (di seguito anche l' "Associazione").

L'Associazione è apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede in Roma, presso la "Federazione Italiana Pubblici Esercizi" (in sigla "FIPE"), che ne assicura i servizi di segreteria.

L'Associazione, comunque mantenendo la propria autonomia organizzativa e amministrativa nello svolgimento dell'attività nel settore di propria competenza, aderisce alla "Federazione Italiana Pubblici Esercizi" di cui accetta lo Statuto e si obbliga al pieno rispetto delle direttive politico-sindacali della Federazione.

L'Associazione si avvale dell'assistenza di FIPE per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli

interessi dei associati.

Articolo 2.-

FINALITA'

L'Associazione, nell'interesse generale degli associati,
si prefigge di:

a) promuovere lo sviluppo di attività di catering e
banqueting delle imprese associate;

b) promuovere l'immagine del settore come uno dei punti
di eccellenza del nostro sistema economico in Italia e
all'estero;

c) promuovere la conoscenza del settore attraverso studi
e ricerche volte al riconoscimento e alla valorizzazione della
categoria;

d) favorire il miglioramento dei servizi anche
attraverso l'adesione a sistemi di qualità aziendale e
l'adozione di specifiche norme ISO;

e) concorrere, con appositi programmi di formazione, a
qualificare le specifiche professionalità richiesta del
comparto;

f) promuovere, nell'ambito della contrattazione
collettiva, l'identificazione di figure di lavoro atipico e
necessarie per le imprese di settore e definire le figure
professionali e le relative qualifiche che dovranno essere
inserite nel contratto di lavoro,

g) tutelare l'immagine del settore anche promuovendo la

cultura del rispetto del puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, nonché di comportamenti corretti nei confronti della committenza e dei concorrenti;

h) promuovere presso gli associati l'implementazione della Responsabilità Sociale di Impresa;

i) promuovere iniziative promo pubblicitarie ed editoriali finalizzate al proselitismo associativo ed alla informazione dei clienti.

L'Associazione inoltre, in coordinamento con FIPE, si prefigge di:

a) promuovere e tutelare gli interessi morali, professionali ed economici degli associati nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, in armonia con gli indirizzi di "FIPE";

b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

c) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro, integrativi e/o di riferimento anche con l'assistenza di "FIPE";

d) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia ammessa;

e) promuovere e favorire la prestazione di servizi,

sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;

f) informare gli associati su qualsiasi disposizione, provvedimento, progetto e situazione che possa interessare il settore.

Articolo 3.-

ASSOCIATI -REQUISITI E CATEGORIE

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche o le persone giuridiche titolari di imprese che:

- esercitino l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore

- siano iscritte alla Camera di Commercio

- siano dotate di autorizzazione igienico-sanitaria

- abbiano un numero minimo di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed attrezzature di proprietà per la produzione ed il trasporto di alimenti.

Gli associati sono suddivisi in Associati Fondatori e Associati Ordinari:

- gli Associati Fondatori, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o hanno aderito all'Associazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione godono del diritto di voto secondo il regolamento stabilito periodicamente dalla Assemblea degli associati a termini del successivo articolo 12 lettera f). Essi sono tenuti a corrispondere la quota associativa il cui importo

viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo

- gli Associati Ordinari, che hanno aderito dopo il decorso dei 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'Associazione, godono del diritto di voto secondo il regolamento stabilito dalla Assemblea degli associati a termini del successivo articolo 12 lettera f). Essi sono tenuti a corrispondere la quota associativa il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione avviene secondo le modalità previste al successivo articolo 4.

In capo agli associati è richiesta la sussistenza dei seguenti requisiti - che verranno verificati in sede di presentazione della domanda di associazione dagli Associati Fondatori (che decideranno a maggioranza ed esprimendo ciascuno un voto) e successivamente all'adesione dal Consiglio Direttivo - e precisamente:

a) requisiti necessari

- osservanza del Codice ATECO n. 56.2;
- esercizio dell'attività da almeno 5 (cinque) anni
- disponibilità di un centro cottura nell'ambito delle proprie strutture aziendali
- insussistenza di condanne per reati di truffa e sofisticazione che riguardano gli alimenti.

b) due dei seguenti requisiti

- possesso, entro l'anno 2019, di almeno una delle

certificazioni richieste per i servizi di banqueting e catering (iso 9001-iso 14001);

- fatturato minimo di Euro 800.000,00.= (ottocentomila virgola zero zero);

- vigenza minimo di cinque contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Articolo 4.-

ADESIONE, MODALITA' E CONDIZIONI

Per aderire all'Associazione occorre presentare, al Consiglio Direttivo, domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione dell'attività svolta con indicazione del numero totale dei dipendenti.

Il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la delibera del Consiglio Direttivo sarà notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica della relativa

comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione delle associazioni provinciali e delle imprese di rilevanza nazionale è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, la stessa avrà efficacia dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivi alla data di adesione stessa.

Ogni associato può esercitare il diritto di recesso dandone formale comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell'annualità di riferimento per il versamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nonché eventuali contributi deliberati dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle assemblee né usufruire delle attività dell'Associazione inoltre non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a ricoprire

cariche sociali ovvero rappresentare l'Associazione in enti e commissioni ai sensi del precedente articolo 2 lett. d) primo comma.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto e del regolamento da approvarsi dall'Assemblea di cui al successivo articolo 12 lettera f) relativo ai criteri per l'attribuzione ed al numero di voti spettanti a ciascun associato.

L'adesione all'Associazione comporta anche l'accettazione dello statuto federale essendo l'Associazione Socio del sistema associativo FIPE e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA.

Articolo 5.-

RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde:

a) per morte in caso di persone fisiche;

b) per recesso, esercitato secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 4;

c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito:

alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a termini del precedente articolo 4;

a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati da FIPE o dai competenti organi dell'Associazione;

a grave e ripetuta violazione delle norme del presente

Statuto;

al mancato pagamento delle quote associative annuali e/o dei contributi eventualmente deliberati.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati interessati con lettera raccomandata.

Articolo 6.-

SANZIONI

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo per i casi di violazione delle norme statutarie sono:

- a) la censura scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione

Il socio sospeso non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 7.-

DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'associazione nazionale di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'associazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella a carattere generale territorialmente competente e viceversa.

Articolo 8.-

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9.-

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

I componenti degli organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto tra gli associati.

Coloro che siano stati eletti quali componenti degli organi dell'Associazione non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.

Non può assumere cariche elettive o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in

regola con il pagamento delle quote associative relativi all'esercizio precedente.

Articolo 10.-

INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dall'Associazione.

Articolo 11.-

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, non intervenuti o dissenzienti

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, di votare e di essere eletti alle cariche associative tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative e con le norme statutarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altri associati.

Ogni associato non può essere portatore di più di cinque

deleghe.

I criteri di attribuzione dei voti sono stabiliti dall'Assemblea con apposito regolamento.

Articolo 12.-

ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) elegge ogni quadriennio il Presidente;

b) elegge ogni quadriennio i componenti del Consiglio

Direttivo;

c) nomina ogni quadriennio 5 (cinque) componenti il

Collegio dei Revisori dei Conti, di cui due supplenti;

d) nomina ogni quadriennio 5 (cinque) membri componenti

il Collegio dei Probiviri, di cui due supplenti;

e) approva il regolamento che determina i criteri per

l'attribuzione ed il numero dei voti spettanti a ciascun

associato;

f) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale anche

con riferimento alle relazioni sindacali;

g) decide in merito alle questioni ad essa demandate

dalla Giunta di FIPE;

h) approva il bilancio sociale preventivo e consuntivo;

i) approva protocolli o codici di comportamento proposti

dal Consiglio Direttivo;

j) determina l'ammontare di eventuali contributi

associativi

k) delibera sul ricorso degli associati per l'esclusione dall'Associazione adottata dal Consiglio Direttivo;

l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

a) le modifiche del presente statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione;

c) la nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di liquidazione;

d) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Articolo 13.-

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, il numero dei voti assembleari attribuito ad ogni associato, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

In sede ordinaria l'Assemblea viene convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata (PEC) da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In sede straordinaria l'Assemblea può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti associati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) dei voti dell'Assemblea. In tal caso essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti, o dagli associati portatori del prescritto numero di voti, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per fax o con PEC o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Presidente di FIPE.

L'Assemblea di volta in volta nomina nel proprio seno il Presidente della riunione, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

La partecipazione del Notaio è necessaria per la verbalizzazione delle deliberazioni relative alle modifiche

del presente Statuto, allo scioglimento dell'Associazione
ovvero quando sia richiesta da tanti associati che dispongano
di almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti.

Articolo 14.-

ASSEMBLEA - VALIDITA'

L'Assemblea in prima convocazione è validamente
costituita con la metà più uno dei voti degli associati aventi
diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti degli associati presenti, salvo che per
modifiche dello statuto e per la delibera di scioglimento
dell'associazione e nomina dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a
maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti,
salvo le deliberazioni delle modifiche all'atto costitutivo ed
allo statuto per le quali occorre il voto favorevole dei due
terzi dei voti e le deliberazioni di scioglimento
dell'associazione e di devoluzione del patrimonio per le quali
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti
degli associati.

Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del
regolamento di cui all'articolo 12 lettera f) ogni associato
ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni in materia di elezioni degli organi
sociali, sono prese a scrutinio segreto. Solo in caso di
unanimità si può deliberare con voto palese.

Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

Articolo 15.-

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, membro di diritto, e da cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo solo gli associati persone fisiche, titolari dell'impresa associata o soci di società di persone, o le persone fisiche che rivestano la carica di amministratore o di direttore generale o di direttore operativo o di socio nelle società di capitali associate. Ogni società può designare un solo componente del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza di membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti, in mancanza, il Consiglio stesso procederà alla cooptazione tra gli associati.

I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Gli Associati Fondatori, se non eletti quali componenti del Consiglio, avranno diritto a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo per il primo mandato.

La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di amministratore o di direttore generale o di direttore operativo nelle società di capitali associate costituisce causa di decadenza della carica di amministratore dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato, per iscritto, dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e qualora lo richiedano almeno due dei suoi componenti, il Direttore Generale di FIPE o il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica e siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Le votazioni del Consiglio sono di regola palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure due dei

consiglieri e salvo che riguardino persone.

I consiglieri che risultano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

ART.16

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi di politica sindacale deliberati dall'Assemblea:

- a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
- b) predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) determina l'importo delle quote associative annuali e le modalità di versamento;
- e) approva e modifica regolamenti, protocolli e codici di comportamento che si intendono emanare;
- f) delibera per tutti gli atti che comportino acquisti o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, per l'accettazione di donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) decide sull'ammissione degli associati, verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e decide sulla decadenza e sulla esclusione degli associati;
- h) applica le sanzioni per le violazioni statutarie;
- i) coadiuva FIPE nei compiti di cui agli articoli 11 e 12 dello statuto federale;

j) nomina la commissione per le trattative delle relazioni sindacali;

k) nomina comitati tecnici o commissioni;

l) delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti e la maggioranza dei voti, le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea entro sei mesi;

m) determina il compenso dei Revisori dei Conti e gli eventuali rimborsi spese del Presidente.

Articolo 17.-

PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione

Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini associativi;

b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori alle liti;

d) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;

e) può assumere decisioni e deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del predetto organo alla prima riunione successiva;

f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;

g) redige la relazione sociale da presentare al Consiglio ed all'Assemblea.

La carica è gratuita, ma il Consiglio Direttivo potrà stabilire preventivamente, se del caso, un rimborso spese.

Articolo 18.-

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati; i membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea, può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori Legali.

Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

Articolo 19.-

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non sono riservate agli altri organi e che riguardano l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

In particolare, il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione ad associato e l'esclusione dall'Associazione ed è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli associati che venga deferita dal Presidente.

L'Assemblea può deliberare di avvalersi del Collegio dei Probiviri della Federazione.

Articolo 20

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote versate annualmente dagli associati e

dalle contribuzioni volontarie e straordinarie occorrenti per il buon funzionamento dell'Associazione

b) dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo

c) da proventi vari nonché da ogni altra entrata attribuita all'Associazione dallo Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.

Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.

Articolo 21.-

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

Al termine dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio che segue.

I bilanci con le relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea per l'approvazione e posti a disposizione dei Soci aventi diritto di voto.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente

per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22.-

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22.-

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello statuto FIPE, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.